Considerando che, nel parere del 10 luglio 1964, il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato conclusioni identiche per i motivi sopramenzionati,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :**

*Articolo 1*

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dal Regno del Belgio per le spese sostenute dall'« Œuvre nationale des anciens combattants et des victimes de la guerre (O.N.A.C.) », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 21 giugno 1960 al 10 novembre 1961 compreso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo fino alla concorrenza dell'importo richiesto pari a FB 5.000.

*Articolo 2*

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a FB 5.000 (pari a circa 100 u. c.).

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE
## del 30 settembre 1964
## concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FSE nn. 426 — 433, 491, 494, 495, 518, 586, 638, 2004, 2020, 2056, 2062, 2079, 2099, 2209, 3003, 3040, 3075)

**(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(64/571/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125 ;

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Viste le richieste del 13 e del 27 giugno, 25 luglio, 24 agosto, 7 ottobre e 14 dicembre 1961, del 13 marzo, 2 e 10 luglio, 26 settembre, 27 novembre e 12 dicembre 1962, nonché quelle del 5 gennaio, 6 marzo e 10 giugno 1963, presentate dalla Repubblica federale di Germania, in ordine alla concessione d'un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un ammontare complessivo di DM 5.200.573,63, rettificato dal Governo richiedente in DM 5.186.414,41,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964,

Considerando che le richieste in questione riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1962 compreso, sotto la responsabilità e a carico di 17 « Landesversicherungsanstalten », enti iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento, e precisamente :

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

Importo richiesto :

1. Landesversicherungsanstalt Baden : DM 544.262,30
2. Landesversicherungsanstalt Braunschweig : DM 125.792,40
3. Landesversicherungsanstalt Hamburg : DM 63.158,30
4. Landesversicherungsanstalt Hannover : DM 661.139,45
5. Landesversicherungsanstalt Hessen : DM 425.182,51
6. Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz : DM 82.832,47
7. Landesversicherungsanstalt Oberbayern : DM 135.728,31
8. Landesversicherungsanstalt Ober- und Mittelfranken : DM 205.962,03
9. Landesversicherungsanstalt Oldenburg-Bremen : DM 473.781,39
10. Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz : DM 739.152,04
11. Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz : DM 333.763,83
12. Landesversicherungsanstalt Saarland : DM 108.111,72
13. Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein : DM 148.096,05
14. Landesversicherungsanstalt Schwaben : DM 141.790,20
15. Landesversicherungsanstalt Unterfranken : DM 92.693,76
16. Landesversicherungsanstalt Westfalen : DM 462.371,71
17. Landesversicherungsanstalt Württemberg : DM 442.541,94

Considerando che tali richieste sono state validamente presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9, salvo i casi di alcuni lavoratori per i quali le operazioni sono state effettuate dalla « Landesversicherungsanstalt Württemberg » e dalla « Landesversicherungsanstalt Schwaben » e che non possono, pertanto, essere presi in considerazione ; che il numero di tali casi, le cui percentuali (4,17% per la« Landesversicherungsanstalt Württemberg » e 4,54% per la « Landesversicherungsanstalt Schwaben ») sono state determinate in base ai risultati delle verifiche per sondaggio effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento della Commissione n. 113/63/CEE, corrispondono, nelle richieste, ad un importo pari a DM 18.454,00 per la « Landesversicherungsanstalt Württemberg » e ad un importo pari a DM 6.437,26 per la « Landesversicherungsanstalt Schwaben » ;

Considerando che, dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili, risulta che nella richiesta relativa alla « Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz» la somma di DM 2.193,08 riguarda spese sostenute da tale ente nell'anno 1957 e deve essere pertanto diffalcata dall'ammontare richiesto e che, in questa stessa richiesta, l'ammontare delle spese indicate per operazioni di rieducazione professionale effettuate presso un centro privato di rieducazione non è stato calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 a) del regolamento n. 9, in modo che all'ammontare richiesto deve essere aggiunto l'importo di DM 3.413,17 risultante dalla rettifica di tale calcolo ; che, inoltre, tutte le operazioni di rieducazione professionale che sono oggetto delle richieste riguardano i lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, i quali soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 di tale regolamento, ad eccezione dei casi di alcuni lavoratori considerati nella richiesta relativa alla « Landesversicherungsanstalt Württemberg », che non erano stati iscritti come disoccupati, come prescritto dall'articolo 2, e del caso di un lavoratore che figura nella richiesta relativa alla « Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz », per il quale non era stata fornita la prova che egli aveva svolto un lavoro produttivo salariato per almeno 6 mesi al termine del periodo di rieducazione professionale, conformemente all'articolo 4, e che, pertanto, tali casi non possono essere oggetto del contributo del Fondo ; che, nella domanda relativa alla « Landesversicherungsanstalt Württemberg », il numero dei casi sopra menzionati, la cui percentuale (1,38%) è stata determinata in base ai risultati della verifica per sondaggio effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento della Commissione n. 113/63/CEE, corrisponde ad un ammontare di DM 6.107,02 e che, per la richiesta relativa alla « Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz», conformemente alle disposizioni dello stesso regolamento, deve essere diffalcato l'ammontare di DM 1.964,26 conteggiato per questo solo caso contestato ; che, dedotti gli importi di cui sopra, la parte residua delle richieste è conforme alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, particolarmente, dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dalle 17 « Landesversicherungsanstalten » sopra menzionate, previa deduzione di un importo di DM 31.742,45 (DM 18.454,00 + DM 6.437,26 + DM 2.193,08 — DM 3.413,17 + DM 6.107,02 + DM 1.964,26) ; che l'importo complessivo del contributo erogabile dal Fondo ammonta

pertanto a DM 5.186.414,41 — DM 31.742,45, e cioè a DM 5.154.671,96 ;

Considerando che nel parere del 10 luglio 1964 il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :**

*Articolo 1*

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica federale di Germania per le spese sostenute dagli enti sottoelencati :

1. Landesversicherungsanstalt Baden,
2. Landesversicherungsanstalt Braunschweig,
3. Landesversicherungsanstalt Hamburg,
4. Landesversicherungsanstalt Hannover,
5. Landesversicherungsanstalt Hessen,
6. Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz,
7. Landesversicherungsanstalt Oberbayern,
8. Landesversicherungsanstalt Ober- und Mittelfranken,
9. Landesversicherungsanstalt Oldenburg-Bremen,
10. Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz,
11. Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz,
12. Landesversicherungsanstalt Saarland,
13. Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein,
14. Landesversicherungsanstalt Schwaben,
15. Landesversicherungsanstalt Unterfranken,
16. Landesversicherungsanstalt Westfalen,
17. Landesversicherungsanstalt Württemberg,

iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1962 compreso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo sino alla concorrenza di un ammontare ridotto a DM 5.154.671,96. La parte delle richieste eccedente tale importo non è conforme a dette disposizioni.

*Articolo 2*

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a DM 5.154.671,96 (pari a circa 1.288.668 u. c.), ripartiti come segue :

1. Landesversicherungsanstalt Baden : DM 544.262,30
2. Landesversicherungsanstalt Braunschweig : DM 125.792,40
3. Landesversicherungsanstalt Hamburg : DM 63.158,30
4. Landesversicherungsanstalt Hannover : DM 661.139,45
5. Landesversicherungsanstalt Hessen : DM 425.182,51
6. Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz : DM 82.088,30
7. Landesversicherungsanstalt Oberbayern : DM 135.782,31
8. Landesversicherungsanstalt Ober- und Mittelfranken : DM 205.962,03
9. Landesversicherungsanstalt Oldenburg-Bremen : DM 473.781,39
10. Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz : DM 739.152,04
11. Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz : DM 333.763,83
12. Landesversicherungsanstalt Saarland : DM 108.111,72
13. Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein : DM 148.096,05
14. Landesversicherungsanstalt Schwaben : DM 135.352,94
15. Landesversicherungsanstalt Unterfranken : DM 92.693,76
16. Landesversicherungsanstalt Westfalen : DM 462.371,71
17. Landesversicherungsanstalt Württemberg : DM 417.980,92

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**